

La possibilità emerge dalla legge sulla voluntary disclosure. Ai raggi X gli attivi

L'estero tocca anche la società

Rientro anche in assenza del monitoraggio fiscale

DI VINCENZO
J. CAVALLARO

Accesso alla procedura di collaborazione volontaria anche per le società e anche in assenza di violazioni alla normativa del monitoraggio fiscale. L'ambito soggettivo e oggettivo della collaborazione volontaria, rispetto all'originario impianto del dl 4/2014, poi non convertito, è stato ampliato dall'art. 1, comma 2, della legge sulla voluntary disclosure approvata in via definitiva dal Senato. Possono accedere alla procedura anche ai soggetti diversi dai destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale (le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici) nonché i destinatari di tali obblighi che via abbiano adempiuto correttamente.

La norma presenta ciononostante degli spunti problematici che hanno riflessi pratici molto importanti: l'accesso alla procedura da parte delle società di capitali sarà consentito solo quando le violazioni

commesse sono in connessione con attivi esteri? Sulla base dell'analisi del testo letterale della legge, la c.d. voluntary interna sembrerebbe in effetti attivabile solo per procedere alla regolarizzazione di violazioni che siano in connessione con attivi esteri. La norma che disciplina la voluntary interna (l'art. 1, comma 2 della legge sulla collaborazione volontaria) fa riferimento infatti alla procedura prevista dall'articolo 5-quater del dl 167/1990 - introdotto dalla legge in commento - e relativo alla c.d. voluntary estera, che è attivabile, secondo il testo della legge «per la regolarizzazione delle attività finanziarie o patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato». Vanno in tale ottica, anche le dichiarazioni rese dall'on. Sanga, relatore del ddl sulla collaborazione volontaria presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, a *ItaliaOggi* (si veda *ItaliaOggi* del 18/10/2014).

Una lettura di questo tipo rischia però di determinare

discriminazioni in termini di trattamento premiale, soprattutto per ciò che attiene alle coperture penali, tra evasioni il cui frutto è stato custodito all'estero, ed evasioni il cui profitto è rimasto in Italia. Una interpretazione costituzionalmente orientata permetterebbe dunque di leggere le norme in commento nel senso di ammettere che, con l'estensione della procedura anche ai soggetti diversi da quelli obbligati al monitoraggio fiscale, il legislatore abbia voluto dare la possibilità di regolarizzare anche violazioni che non sono in connessione con attivi esteri. E questo per dare la possibilità a tutti i soggetti destinatari di obblighi dichiarativi di accedere ad una procedura in cui la respicenza propria di una confessione piena e veritiera sia alla base di un trattamento premiale caratterizzato dalla riduzione delle sanzioni amministrative e dall'esclusione della punibilità per i reati tributari dichiarativi, anche se fraudolenti. In sostanza, una estensione del-

la voluntary interna anche a violazioni di società di capitali che non abbiano nulla a che fare con attivi esteri necessità di uno sforzo interpretativo che l'Agenzia delle entrate dovrebbe compiere.

In attesa di tali chiarimenti, la voluntary interna può da subito essere consigliata come una procedura di completamento della voluntary estera quando gli attivi esteri oggetto di regolarizzazione derivino da evasioni fiscali perpetrate da società. Gli attivi esteri detenuti da residenti italiani in paradisi fiscali in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale derivano in molti casi da evasioni fiscali nazionali commesse da società residenti. Con la voluntary interna potranno essere sanate le violazioni dichiarative delle società italiane da cui deriva sostanzialmente la provvista finanziaria detenuta dai rispettivi azionisti all'estero, in violazione degli obblighi dichiarativi: si pensi al caso di sottofatturazioni effettuate da una società e di incasso della

parte non fatturata dal rispettivo azionista su conti esteri. La persona fisica sanerà con la voluntary estera le violazioni relative al monitoraggio fiscale e alla preconstituzione della provvista (tassando le somme in questione come se si trattasse di dividendi distribuiti dalla società italiana). Con la voluntary interna, di contro, la società sanerà le violazioni dichiarative legate da una parte alle sottofatturazioni, dall'altra all'eventuale mancata applicazione di ritenute sui dividendi distribuiti. In tale ottica, l'estensione della procedura è una misura di completamento necessaria della c.d. collaborazione volontaria estera. La voluntary interna è immediatamente attivabile anche per sanare casi di esteroinvestimento di società non residenti, società la cui sede è stata solo fittiziamente localizzata all'estero ma il cui place of effective management o il cui oggetto sociale sostanziale è da individuarsi in Italia.

© Riproduzione riservata

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Corsa contro il tempo

Perché tutti hanno fretta di regolarizzare il patrimonio all'estero?

B.B.

Risponde Stefano Loconte

Giova preliminarmente dire che la legge sulla voluntary disclosure si innesta all'interno di un profondo rinnovamento internazionale in tema di lotta all'evasione attraverso lo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie che è stata portata avanti dal Consiglio d'Europa e dagli Stati membri Oece. La lotta all'evasione ha subito una importante accelerazione «grazie» alla profonda crisi economica-finanziaria degli ultimi anni. Numerose sono state le iniziative promosse non solo a livello Oece ma anche in seno alle organizzazioni internazionali a cui ha aderito l'Italia. Ai fini della cooperazione fiscale internazionale, la Convenzione contro le doppie imposizioni che all'art. 26 del Modello Oece disciplina lo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati contraenti. Tale articolo consente di fatto allo Stato (nel nostro caso all'Italia) di chiedere all'autorità fiscale di un altro Stato se il contribuente italiano possiede o meno anche in questo Stato beni patrimoniali, magari non menzionati nella dichiarazione dei redditi. A fronte di tale richiesta, qualora pertinente, lo Stato estero è tenuto a rispondere a prescindere dal segreto bancario che non sarà opponibile quale causa di rifiuto. Ancora l'Italia ha firmato un'importante Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in campo fiscale (Maat). Il Maat è un accordo multilaterale che rappresenta uno degli strumenti più completi ed efficaci di cui possono disporre le amministrazioni fiscali nel contrasto dell'evasione a livello internazionale. Gli elementi più rilevanti sono rappresentati infatti, dalle clausole in materia di scambio di informazioni su richiesta, di assistenza alla riscossione e di inopinabilità del segreto bancario. Gli Stati firmatari della Convenzione Maat accettano dunque, in deroga al segreto bancario e professionale, di fornire agli altri Stati contraenti che ne facciano richiesta informazioni rilevanti per la corretta applicazione della legislazione fiscale interna dello Stato richiedente. Tale accordo ha un effetto parzialmente retroattivo: nel caso di illeciti fiscali penalmente rilevanti, la Convenzione Maat impone agli Stati aderenti di fornire assistenza amministrativa agli stati richiedenti anche relativamente ai tre anni precedenti l'entrata in vigore della Convenzione. Tra gli Stati firmatari della Convenzione vi sono la

Svizzera e il Principato di Monaco (Stati noti per essere le cassaforti estere dei capitali italiani) i quali scambieranno, con efficacia retroattiva, i dati dei contribuenti esteri (quindi anche i dati dei contribuenti italiani). Anche lo Stato di San Marino, da febbraio 2014, non rientra più nei paesi black list a seguito dell'entrata in vigore della «Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali», e sono stati realizzati numerosi interventi di adeguamento sostanziale del quadro normativo sammarinese ai più avanzati standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni.

Tutte queste aperture hanno indotto tali paesi, da sempre roccaforti del segreto bancario e che fino a qualche tempo fa tutelavano molti dei correntisti esteri (soprattutto italiani), a un cambio di rotta, cioè «combattere» chi ha inteso (e intende) sottrarsi ai propri obblighi fiscali nel Paese di residenza. Non ultimo l'Ecofin del 9 dicembre 2014 ha dato il via libera alla scelta di estendere tra gli altri a interessi, dividendi, saldi di conti correnti e benefici derivanti da vendite di attività finanziarie lo scambio automatico di informazioni. Austria e Lussemburgo si sono opposti per anni a questa possibilità, ma la pressione internazionale ha modificato gradualmente il loro atteggiamento dopo che anche la Svizzera ha ridotto l'importanza del segreto bancario. E invero, la Svizzera il 6 maggio 2014 a Parigi ha accettato di sottoscrivere il protocollo dell'Oece per lo scambio automatico di informazioni bancarie, tra gli Stati. Con tale firma la Confederazione elvetica ha dato una importante stertata verso un adeguamento agli standard internazionali mettendo così la parola fine al segreto bancario. Un documento cui hanno già aderito 40 paesi e che dovrebbe entrare in vigore, verosimilmente, già a partire dal 2017. Non v'è chi non veda come lo scambio automatico delle informazioni è una delle linee d'azione sempre più seguite a livello internazionale nella lotta all'evasione. Ad esempio, c'è lo scambio automatico dei dati finanziari messo a punto in ambito Oece attraverso il Crs (Common reporting standard) con circa 100 paesi già coinvolti. Fra questi, in 52 (l'Italia, la Svizzera e alcuni dei Paesi a fiscalità privilegiata) hanno già sottoscritto l'accordo multilaterale per l'adozione dello standard e una quarantina hanno ufficializzato la volontà di adesione. È evidente dunque che la collaborazione volontaria rappresenta l'ultima, valida e opportuna occasione per il

contribuente, di regolarizzare definitivamente la propria situazione con il Fisco italiano alla luce del mutato scenario internazionale che vede finito il segreto bancario e automatizzato lo scambio di informazioni. Ragion per cui si assiste a questa corsa per regolarizzare il patrimonio detenuto all'estero.

Nessun obbligo di rimpatrio

È obbligatorio rimpatriare il patrimonio regolarizzato?

F.C.

Risponde Stefano Loconte

Non è obbligatorio rimpatriare il patrimonio, una volta definita la procedura di collaborazione volontaria, dal momento che nulla osta più alla sua detenzione all'estero. Il contribuente che aderisce alla voluntary disclosure è tenuto alla dichiarazione della totalità dei suoi investimenti (sia in Italia che all'estero) non conosciuti dal Fisco, in modo tale da fare emergere l'assetto globale del suo patrimonio.

Il contribuente sarà libero di scegliere, pertanto, se mantenere i suoi investimenti fuori dall'Italia, trasferirli eventualmente in un altro Stato estero (dichiarandoli regolarmente nel quadro RW) o rimpatriarli. Successivamente alla regolarizzazione, sarà una mera scelta discrezionale del contribuente, il luogo in cui detenere i propri investimenti, restando indifferente per il Fisco italiano la detenzione all'estero dei patrimoni regolarizzati, qualora - ben inteso - sia premura del contribuente continuare a dichiararli regolarmente. L'obiettivo primario, infatti, della voluntary disclosure non consiste nel rimpatrio dei capitali, ma nella regolarizzazione fiscale degli stessi, attraverso una trasparente trasmissione di dati e informazioni all'Amministrazione finanziaria da parte del contribuente, che fruendo delle agevolazioni sia punitive (sanzioni penali) che pecuniarie (sanzioni amministrative), possa definitivamente mettere in regola i propri investimenti finanziari e/o immobiliari.

I LETTORI POSSONO INVIARE
I LORO QUESITI A: VOLUNTARY.ITALIAOGGI@CLASS.IT

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary